



Istituto Comprensivo "Madonna di Campagna - San Michele"

Segreteria: via Monte Bianco 14 - 37132 Verona

Tel 045 975218 - Tel e Fax 045 8921273

vr88500b@istruzione.it



Circ. 184

Verona, 02 novembre 2020

A tutte le famiglie

A tutto il personale

Oggetto: Ordinanza regionale n. 148 del 31 ottobre 2020. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni (Allegata alla presente circolare).

In un'ottica di responsabilità sociale e di informazione preventiva, si comunica che sulla base dell'ordinanza in oggetto, i MMG hanno la possibilità di utilizzare (previa valutazione clinica) i tamponi antigenici rapidi durante l'attività ambulatoriale o domiciliare a favore dei propri assistiti.

Considerato che una delle criticità, causata dallo straordinario carico di lavoro, potrebbe riguardare la tempestività dell'adozione di provvedimenti di sorveglianza sanitaria da parte del SISP (si precisa che, per il momento, il SISP Scuole ha sempre risposto alle comunicazioni inoltrate tempestivamente dalla nostra scuola) - provvedimenti di competenza delle Aziende sanitarie ai sensi dell'art. 1, comma 6, D.L. 33/20 (legge conversione 74/2020) – **si informa la comunità scolastica della possibilità garantita dall'ordinanza regionale in oggetto:**

(dal "Ordina" dell'Ordinanza in oggetto)

A) Misure relative all'attività dei medici di medicina generale

1. I medici di medicina generale operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni, ad essi relative, del protocollo approvato dal Comitato regionale della medicina generale in data 30.10.2020 e riprodotto nell'allegato 1 della presente ordinanza.
2. Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo.
3. La disposizione della misura della quarantena prevista dai primi due interlinea del punto 2) del protocollo di cui all'allegato 1) per il caso di esito positivo del tampone rapido sostituisce la disposizione del SISP-Servizio di igiene e sanità pubblica e vale agli effetti, tra l'altro, sanzionatori, della previsione di cui all'art. 1, comma 6 e 7 del decreto legge 33 del 2020, nonché agli effetti del regime lavorativo.
4. Il rispetto da parte dei medici di medicina generale delle disposizioni ad essi relative del protocollo di cui all'allegato 1) costituisce condizione per l'accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 13 bis, comma 6, del vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. I Direttori Generali delle Aziende Ulss competenti in relazione al singolo medico di medicina generale sono responsabili della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adottano le misure attuative del disposto dell'art. 13 bis dell'Accordo Collettivo nazionale suddetto.

- I MMG hanno quindi la possibilità di utilizzare i tamponi antigenici rapidi durante l'attività ambulatoriale o domiciliare a favore dei propri assistiti. Nella fornitura sono compresi i necessari DPI. Se vi è l'impossibilità di effettuare i test rapidi presso il proprio studio professionale, possono fruire di strutture fisse e/o mobili rese disponibili dai Comuni/Protezione civile.
- Sarà cura del MMG che ha eseguito il tampone:
 - comunicare l'esito al paziente ed informare l'interessato del percorso seguente. In caso di esito negativo è registrato nel sistema informativo ed è rilasciata attestazione al paziente.
 - registrare l'esito se positivo nel sistema informativo;
 - valutare le condizioni cliniche e disporre la misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone di conferma, quando previsto;
 - prendere in carico il paziente e fornire le opportune indicazioni igienico-sanitarie, come la sanificazione ordinaria degli ambienti.
 - disporre per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, e per i contatti stretti, quando necessario, il periodo di inizio e fine isolamento con relativa quarantena.
 - prendere in carico i propri assistiti posti in isolamento o quarantena fornendo ai soggetti interessati le informazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in oggetto, dotandosi, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi.
 - Nel momento in cui individuano un caso con esito positivo:
 - avviano le azioni per l'identificazione dei contatti stretti del soggetto (contact tracing) concentrandosi prioritariamente sull'esposizione di conviventi ed eventuali familiari;
 - registrano tempestivamente il provvedimento di quarantena e le informazioni relative al contact tracing negli applicativi con le modalità concordate con Azienda Zero;
 - se richiesto, provvedono a rilasciare copia del provvedimento indicando i termini di inizio e fine dell'isolamento o della quarantena;
 - in caso di necessità ai fini INPS, sulla base del provvedimento adottato rilasciano le certificazioni previste per legge per l'assenza dal lavoro.
 - Le disposizioni del MMG conservano il medesimo stesso valore della quarantena prevista dall'art. 1 comma 6 (*"E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata"*) e comma 7 (*"La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020"*) disposta dal SISP.

Distinti Saluti

Prof.ssa Graziella Benedetta Rossignoli

